



# COMUNE DI GERACE

(Provincia di Reggio Calabria)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 09  
DEL 31/03/2019

**OGGETTO:** Approvazione modifica del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e detrazione aliquota per l'anno di imposta 2019.

L'anno 2019 il giorno **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **11:00**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti in data 27/03/2019 prot. n. 2684, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco dott. Salvatore Galluzzo in sessione straordinaria di prima convocazione il **Consiglio Comunale**, composto da:

Presenti: SI NO

<b>PEZZIMENTI Giuseppe</b>		<b>X</b>
<b>MULTARI Ernesto</b>	<b>X</b>	
<b>FEMIA Carmelo</b>	<b>X</b>	
<b>GALLUZZO Salvatore (Presid.)</b>	<b>X</b>	
<b>LACOPO Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>RODI Francesco</b>	<b>X</b>	
<b>ORLANDO Michele</b>	<b>X</b>	
<b>ZAPPIA Domenico</b>	<b>X</b>	
<b>VARACALLI Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>MACRI' Giuseppe</b>	<b>X</b>	
<b>LIZZI Rudi</b>		<b>X</b>

**Presenti: 09 Assenti: 02**

Partecipa il Segretario Com.le D.ssa Monica Grillea.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco - Presidente del Consiglio il quale, constatato che i consiglieri presenti, in **n. 09 su n. 11** consiglieri assegnati ed in carica, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza (art. 38 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; art. 15, comma 3, dello Statuto Com.le ed art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Com.le), dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

### I L P R E S I D E N T E

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i seguenti pareri ai sensi del T.U.EE.LL.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(F.to Dott. Giulio Cusato)

## Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 16 in data 19/03/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

**Considerato** che l'art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevede che *"In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27/12/2006, n. 296, non vengono fissate soglie di esenzione"*

**Ritenuto** di apportare una modifica al vigente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF prevedendo che all'art. 3 le parole: *"non vengono fissate soglie di esenzione"* sono sostituite dalle seguenti: *"viene fissata una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per tutti coloro che risultano titolari di reddito da pensione non superiore a € 8.000,00. In caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dell'aliquota percentuale stabilita dal Comune per l'anno di riferimento"*;

**Richiamata** la deliberazione consiliare n. 17 del 19/03/2007 avente ad oggetto: *"Determinazione aliquota di compartecipazione addizionale comunale Irpef per l'anno 2007"*;

**Ritenuto** per l'anno 2019 di determinare l'aliquota dell'addizionale Irpef nella seguente misura:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per tutti coloro che risultino titolari di reddito da pensione non superiore a € 8.000,00. In caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dello 0,75%;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio*

2019 ...”;

**Visto** inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*”;

**Visto** l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*”;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Con votazione il cui esito di seguito si riporta: 7 favorevoli e 2 astenuti (Varacalli e Macrì), palesemente espressi;

## DELIBERA

- a) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica al vigente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF prevedendo che all'art. 3 le parole: “*non vengono fissate soglie di esenzione*” sono sostituite dalle seguenti: “*viene fissata una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per tutti coloro che risultano titolari di reddito da pensione non superiore a € 8.000,00. In caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dell'aliquota percentuale stabilita dal Comune per l'anno di riferimento*”;
- b) di dare atto che la modifica di cui al punto precedente entra in vigore dal 01 Gennaio 2019;
- c) di determinare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:
  - un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
  - una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per tutti coloro che risultino titolari di reddito da pensione non superiore a € 8.000,00. In caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dello 0,75%;

4. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Con votazione il cui esito di seguito si riporta: 7 favorevoli e 2 astenuti (Varacalli e Macrì), palesemente espressi;

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, attesa la necessità di dare tempestivamente corso all'iter di approvazione del bilancio.



*Deliberazione di Consiglio Comunale N. 09 Del 31/03/2019*

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il Vice Sindaco – Presidente*

*(F.to Dott. Salvatore Galluzzo)*

*Il Segretario Comunale*

*(F.to D.ssa Monica Grillea)*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)**

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi prot. n.3073.

Gerace li, 08.04.2019

F.to **IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COM.LE**

F.to D.ssa Monica Grillea

**ESECUTIVITA'**

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità **è divenuta esecutiva** in data .....

Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*(F.to D.ssa Monica Grillea)*

E' copia conforme all'originale.

li, 05.04.2019

F.to Il Segretario Com.le

Resp. del Servizio